

(N. 1362)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1950

Norme transitorie per la promozione a vice procuratore militare o giudice relatore e a cancelliere capo di tribunale militare.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 24 ottobre 1942, n. 1378, sospese per la durata dello stato di guerra gli esami previsti dall'articolo 14, secondo comma, del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, per l'ammissione allo scrutinio per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di Tribunale militare. L'efficacia di tale legge venne, poi, prorogata al 31 dicembre 1948 con il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 713.

La predetta legge n. 1378 stabiliva che i posti disponibili alla data di pubblicazione della legge stessa e quelli che si fossero resi successivamente vacanti nei gradi suaccennati fino alla cessazione dello stato di guerra dovessero essere conferiti esclusivamente a scelta sulla base del merito comparativo fra

i magistrati o cancellieri i quali avessero almeno due anni di permanenza nel grado inferiore.

Le cennate disposizioni erano analoghe, in sostanza, a quelle contenute nell'articolo 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in base alle quali vennero sospesi gli esami normalmente previsti per le promozioni ai gradi 8° di gruppo A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C e si stabilì che fossero conferiti per merito comparativo i posti che nei suindicati gradi erano vacanti alla data di pubblicazione del citato regio decreto n. 27 e quelli che nei gradi stessi si fossero resi vacanti sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

Senonchè, mentre il termine previsto dall'articolo 8 del ripetuto regio decreto n. 27 è stato, come noto, prorogato al 31 dicembre

1950 con la legge 1° dicembre 1949, n. 868, nessun'altra proroga è stata, invece, stabilita all'analogo termine previsto dall'articolo 2 della legge 28 ottobre 1942, n. 1378.

Poichè trattasi di provvedimenti la cui emanazione è stata determinata dagli stessi motivi, si è ritenuto opportuno predisporre l'unito disegno di legge col quale nei riguardi della ammissione allo scrutinio per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare o giudice relatore e di cancelliere capo di Tribunale militare vengono adottate disposizioni analoghe a quelle poste in essere con la citata legge n. 868 per le promozioni del personale civile delle Amministrazioni dello Stato.

È stato, peraltro, stabilito che le disposizioni concernenti la sospensione degli esami nel caso di che trattasi cessino di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1951, anzichè dal 1° gennaio 1952 come disposto dalla legge n. 868.

Infatti, essendo previsto che debbano conferirsi a scelta sulla base del merito comparativo i posti disponibili fino alla data del 31 di-

cembre 1950, facendo cessare l'efficacia delle norme concernenti la sospensione degli esami sotto la data del 31 dicembre 1952, mancherebbe qualsiasi disciplina per il conferimento dei posti che si renderanno disponibili nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1951.

Vero è che, come accennato, anche la legge 1° dicembre 1949, n. 868, con la quale l'efficacia delle norme transitorie che sospendevano gli esami di promozione ai gradi 8° dei gruppi A, 9° di gruppo B e 11° di gruppo C è stata prorogata limitatamente ai posti che si renderanno disponibili fino al 31 dicembre 1950, reca l'indicazione del 1° gennaio 1952, anzichè del 1° gennaio 1951, come data più vicina alla quale deve riferirsi la disponibilità dei posti da conferire mediante esami, anzichè in base a scrutinio per merito comparativo, ma evidentemente tale indicazione è un'inesattezza della legge in parola, per la quale è già stata segnalata la necessità di una rettifica.

L'unito provvedimento non comporta oneri per il bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti disponibili fino alla data del 31 dicembre 1950 nei ruoli della giustizia militare per le promozioni ai gradi di vice procuratore militare della Repubblica o giudice relatore e di cancelliere capo di Tribunale militare sono conferiti, secondo le norme di cui all'arti-

colo 2, primo comma, della legge 24 ottobre 1942, n. 1378, ai magistrati e cancellieri che abbiano maturato o matureranno l'anzianità minima prescritta entro il 31 dicembre 1951.

Art. 2.

Le disposizioni concernenti la sospensione degli esami per il conferimento delle promozioni nei ruoli della giustizia militare cessano di avere efficacia per i posti disponibili a decorrere dal 1° gennaio 1951.